



NON SOGGETTA A REGISTRAZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. 12723

Prot.n. 127/C.16

Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

O G G E T T O :

Approvazione nuove direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia.

MINUTA

Il giorno **20 NOVEMBRE 1998** ad ore **09:30**
nella sala delle Sedute,
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si e' riunita

L A G I U N T A P R O V I N C I A L E

In seduta ORDINARIA sotto la presidenza del
PRESIDENTE **CARLO ANDREOTTI**

Presenti:

ASSESSORI EFFETTIVI

PAOLA CONCI VICINI
NERIO GIOVANAZZI
ALCIDE HOLZER
FRANCESCO MOSER
SERGIO MURARO
DARIO PALLAORO
GIANPIETRO VEGLI
DANILO ZANONI

Assenti:

GUGLIELMO VALDUGA
EUGENIO BINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA GIUNTA MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Modif. con del. n. 686 2000 D	- Modif. con del. n. 1688 2000 D
Modif. con del. n. 2446 2001 D	- Modif. con del. n. 3561 2001 D

Il Relatore comunica:

l'acquisizione di nuove competenze ha comportato l'espansione dell'attività contrattuale e dell'attività di diritto pubblico della Provincia ed il conseguente aumento dei casi in cui si verifica la costituzione di depositi cauzionali a favore della Provincia non solo a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni a carico della controparte, ma anche a garanzia della corresponsione di anticipazioni o acconti o a garanzia del rispetto e della buona conservazione dei beni dati in concessione.

Questo ha indotto la Giunta provinciale ad assumere una direttiva per la gestione dei depositi cauzionali approvata con deliberazione n. 16192 nella seduta del 18 novembre 1993.

La predetta direttiva, benché nel complesso ancora idonea a regolamentare la materia, necessita da taluni adeguamenti in relazione al mutato quadro normativo di riferimento, nonché all'opportunità di aderire alla richiesta espressa dal sottogruppo di lavoro istituito per la modifica della legge provinciale n. 26/1993 di rivedere e semplificare l'attuale disciplina delle cauzioni a favore della Provincia. A tal fine si è provveduto a rivedere le clausole richieste per la presentazione delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese per la partecipazione alle gare d'appalto bandite dalla Provincia, individuando le clausole ritenute assolutamente essenziali per la salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione provinciale.

Tutto ciò premesso, si rende opportuno sostituire le direttive approvate con la citata deliberazione n. 16192/1993 con le nuove direttive che recepiscono il mutato quadro normativo di riferimento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

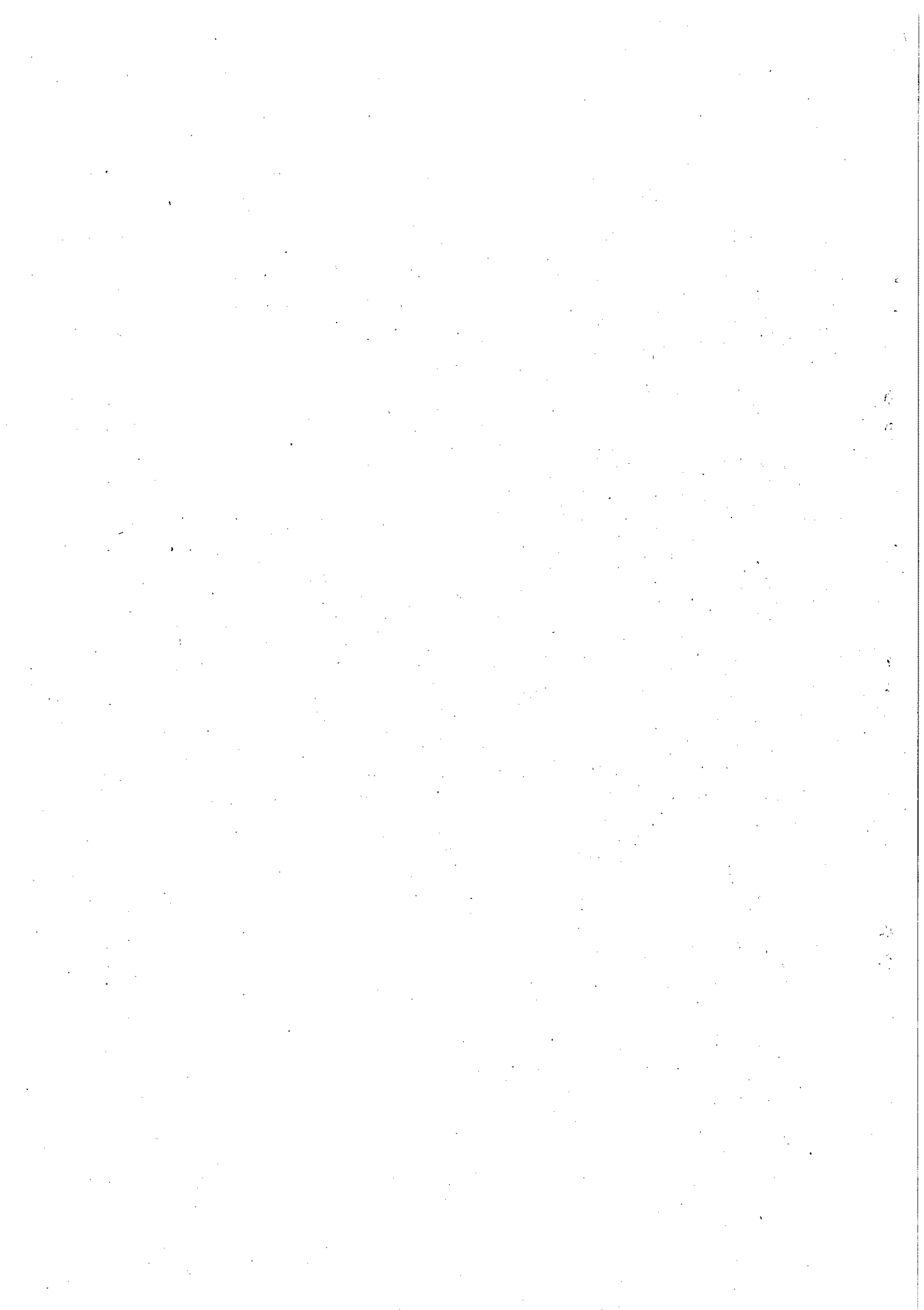
- udita la relazione;
- a voti unanimi legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive concernenti le nuove modalità di costituzione, gestione, svincolo ed incameramento delle cauzioni rilasciate a favore della Provincia, secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le direttive di cui al punto 1) sostituiscono integralmente quelle approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 16192 di data 18 novembre 1993;
- 3) di dare atto che le direttive in oggetto saranno applicate ai nuovi depositi cauzionali costituiti dal 1° gennaio 1999.

MINUTA

TC



NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI

Modalità di costituzione del deposito cauzionale

Ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, le cauzioni rilasciate a favore dello Stato o di altro ente pubblico possono essere costituite in uno dei seguenti modi:

- deposito in contanti;
- libretto di deposito al portatore; $\Rightarrow$
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- fideiussione bancaria;
- polizza fideiussoria.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE FORME DI COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

- La cauzione, indipendentemente dalla forma in cui è costituita, deve essere depositata presso il Tesoriere della Provincia.
- Il Tesoriere della Provincia accetta in deposito la cauzione se alla stessa risulta allegata la relativa scheda identificativa, compilata con le seguenti modalità:
 - 1) Qualora la costituzione della cauzione avvenga mediante libretto di deposito a risparmio, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, la Struttura competente al procedimento, con la collaborazione del soggetto tenuto alla costituzione della garanzia, provvede alla compilazione della scheda identificativa del deposito cauzionale (vedi all. 1) dalla quale dovranno risultare le seguenti informazioni:
 - indicazione della Struttura competente al procedimento (codice Servizio, Ufficio, ecc. - vedi tab. A);
 - causale del deposito (vedi tab. B);
 - modalità di costituzione della cauzione;
 - importo della cauzione;
 - generalità del depositante (nome, indirizzo, telefono e codice fiscale o partita I.V.A.);

- 2) Qualora la costituzione della cauzione avvenga mediante versamento in contanti della somma presso gli sportelli postali o bancari, in alternativa alla scheda identificativa, il soggetto versante, con la collaborazione del Servizio provinciale competente al procedimento, dovrà compilare la **causale di versamento** posta sul retro del bollettino di c/c postale prestampato fornito dalla predetta Struttura provinciale (vedi all. 2) o sulla distinta bancaria di versamento.

Soggetti abilitati ad effettuare il deposito della garanzia presso il Tesoriere della Provincia:

- a) In caso di cauzione costituita in titoli o mediante libretto a risparmio al portatore, il deposito della garanzia presso il Tesoriere può essere fatto:
- personalmente dal soggetto titolare della cauzione;
 - da una banca incaricata;
 - dalla Struttura provinciale competente al procedimento.
- b) La cauzione costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve invece obbligatoriamente essere consegnata alla Struttura provinciale competente al procedimento che provvederà, dopo aver eseguito le opportune verifiche, al successivo deposito presso il Tesoriere.
- c) In caso di cauzione costituita in contanti provvede direttamente il soggetto tenuto alla costituzione della garanzia, mediante versamento all'Amministrazione provinciale della somma dovuta, presso:
- 1) gli sportelli bancari effettuando il versamento a favore del Tesoriere della Provincia;
OPPURE
 - 2) gli sportelli degli uffici postali (c/c postale n. 295386 intestato al Tesoriere della Provincia).

REQUISITI DELLE GARANZIE

Deposito in contanti:

- 1) il deposito in contanti deve essere:
 - a) di valore almeno pari all'importo della cauzione;
- 2) la cauzione deve essere versata dal soggetto tenuto alla costituzione della garanzia

in una delle seguenti modalità:

- a) presso gli sportelli bancari mediante versamento della somma a favore del Tesoriere della Provincia;
- b) presso gli sportelli postali mediante versamento della somma sul c/c n. 295386 utilizzando l'apposito bollettino di versamento in c/c postale prestampato intestato al Tesoriere della Provincia (fornito dalla Struttura competente al procedimento);

3) All'atto del versamento il soggetto tenuto alla costituzione della garanzia dovrà dare chiara indicazione delle seguenti informazioni:

DEPOSITO CAUZIONALE

- a) codice struttura (vedi tab. A);
- b) codice causale del deposito (vedi tab. B);
- c) codice fiscale o partita I.V.A. del soggetto titolare della somma versata in garanzia.

4) Informazioni generali sul deposito in contanti:

sia che il versamento sia effettuato mediante versamento dell'importo su c/c bancario o mediante bollettino postale di versamento, tutte le somme versate al Tesoriere della Provincia a titolo di cauzione vengono accreditate sull'apposito conto corrente speciale infruttifero "Depositi cauzionali".

Libretto di deposito a risparmio:

1) Il libretto di risparmio deve essere:

- a) di valore almeno pari all'importo della cauzione;
- b) al portatore;
- c) intestato al soggetto depositante;
- d) vincolato a favore della Provincia (solo se è espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge).

2) Il libretto di risparmio può essere aperto presso uno dei seguenti sportelli:

- a) del Tesoriere della Provincia (presso CA.RI.T.RO. S.p.A. - via G. Galilei, 1 - Trento);
- b) di qualsiasi altra banca.

Tuttavia, al fine di eliminare i rischi connessi all'eventuale possesso illegittimo o illegale del titolo, all'assenza della dichiarazione di esistenza della provvista,

all'esistenza o meno di vincoli e/o procedimenti dell'autorità giudiziaria, è opportuno limitare tale facoltà ai libretti emessi espressamente dal Tesoriere per la garanzia richiesta.

- 3) Il deposito del libretto può essere fatto in uno dei seguenti modi:
 - a) consegna del libretto direttamente al Tesoriere della Provincia;
 - b) consegna del libretto al Servizio della Provincia che ha richiesto la costituzione della garanzia che provvede successivamente alla trasmissione al Tesoriere.
- 4) Documentazione che il soggetto che deposita la cauzione presso il Tesoriere deve allegare al libretto:
 - a) scheda identificativa del deposito cauzionale debitamente compilata.
- 5) Informazioni generali sulle cauzioni costituite con libretto di deposito al risparmio: qualora venga presentato per la costituzione del deposito cauzionale un libretto a risparmio, è compito del Tesoriere della Provincia verificare la presenza dei requisiti richiesti per l'ammissibilità di tale modalità di costituzione della cauzione (possesso legittimo del titolo, esistenza della provvista, libretto libero da vincoli e/o procedimenti dell'autorità giudiziaria).

Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:

- 1) I titoli dati a garanzia devono essere:
 - a) di valore commerciale complessivo almeno pari all'importo della cauzione.

Per la valutazione dei titoli non si tiene conto del loro valore nominale, bensì del valore effettivo al corso di Borsa (che risulta dall'apposito prospetto redatto semestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicato sulla G.U.).

Il valore effettivo al corso di Borsa è determinato in base al corso medio del semestre antecedente la pubblicazione del prospetto stesso, ridotto di un decimo;
 - b) nominativamente ricompresi nell'elenco risultante dal "prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione", redatto semestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicato sulla G.U.

I titoli non compresi nel citato prospetto possono essere accettati a cauzione solo a giudizio discrezionale della Provincia, alla quale spetta altresì il compito di determinarne il valore effettivo.
- 2) La costituzione del deposito in titoli deve avvenire mediante il trasferimento dei titoli dal dossier a custodia acceso presso la banca del depositante a quello della Provincia aperto presso il Tesoriere della Provincia.

Possono inoltre essere accettati titoli acquistati presso gli uffici postali fermo restando che l'operazione di trasferimento dei medesimi dal dossier a custodia acceso presso le Poste Italiane S.p.A. a quello della Provincia aperto presso il Tesoriere della Provincia non potrà comportare alcun onere per l'Amministrazione provinciale.

3) Documentazione che il soggetto che deposita la cauzione presso il Tesoriere deve allegare ai titoli:

- a) elenco dei titoli dati in cauzione (redatto dal soggetto intestatario del deposito);
- b) scheda identificativa del deposito cauzionale debitamente compilata.

4) Informazioni generali sul deposito in titoli:

al Tesoriere spetta effettuare l'analisi dei titoli dati in cauzione con riferimento alla tipologia dei titoli ammessi a garanzia, nonché alla determinazione del loro valore.

Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, se vengono presentati titoli per l'importo nominale stabilito, ma il valore ridotto del decimo prescritto risulta inferiore a tale importo, il Tesoriere, cui spetta effettuare la valutazione, deve invitare il soggetto/ente interessato ad integrare la cauzione per un importo pari alla differenza tra il valore nominale e il valore effettivo dei titoli presentati, pena la mancata costituzione del deposito cauzionale.

GARANZIE FIDEIUSSORIE:

Possono essere accettate le garanzie fideiussorie, costituite nella forma di fideiussioni bancarie o di polizze fideiussorie, prestate dai seguenti soggetti:

- banche autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), cioè da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria;
- imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.

Si fa presente che non possono essere accettate garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni non incluse o cancellate dai relativi elenchi autorizzativi.

E' cura di ciascun Servizio verificare, ad ogni pubblicazione dei nuovi elenchi, che le compagnie di assicurazioni dalle quali sono state accettate garanzie fideiussorie risultino ancora iscritte nei relativi elenchi. Qualora venissero riscontrate cancellazioni è fatto obbligo per ciascun Servizio di provvedere alla richiesta di sostituzione della

garanzia depositata presso il Tesoriere con altra rilasciata da impresa autorizzata, ovvero con altra idonea garanzia.

Fideiussione bancaria:

1) La fideiussione bancaria deve essere:

- di valore almeno pari all'importo della cauzione.

2) E' **soggetta ad imposta di bollo** fin dall'origine -una marca da bollo (attualmente di lire 20.000) ogni 4 facciate- (ai sensi degli artt. 1 e 2 della Tariffa allegato A parte I al D.P.R. n. 642/1972 e succ. modif.).

3) La fideiussione bancaria può essere soggetta o esente dall'**imposta di registro**:

a) la fideiussione è **esente** se:

- è **richiesta da leggi**, anche regionali e provinciali (ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986);

OPPURE

- è **stipulata per scrittura privata non autenticata** (per scrittura privata non autenticata deve intendersi qualunque documento enunciativo che non provenga da un pubblico ufficiale in tale sua qualità e che sia sottoscritto dalle parti che lo pongono in essere senza che tali sottoscrizioni siano autenticate dal notaio) e NON si è verificato il CASO D'USO.

b) la fideiussione è **soggetta all'imposta di registro in termine fisso** -in atto lire 250.000- (le fideiussioni bancarie, pur essendo esenti dall'imposta, rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A., pertanto a sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa) se **non è richiesta da leggi e si presenta uno dei seguenti casi**:

- è stipulata per **scrittura privata non autenticata** (per scrittura privata non autenticata deve intendersi qualunque documento enunciativo che non provenga da un pubblico ufficiale in tale sua qualità e che sia sottoscritto dalle parti che lo pongono in essere senza che tali sottoscrizioni siano autenticate dal notaio) **e si è verificato il CASO D'USO** (ai sensi dell'art. 1 lettera b) della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986);

OPPURE

- è stipulata per **atto pubblico** (si ha atto pubblico quando un documento è redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato) o scrittura privata autenticata (per scrittura privata autenticata deve intendersi qualunque documento enunciativo che non provenga da un pubblico ufficiale

in tale sua qualità, che sia sottoscritto dalle parti che lo pongono in essere e che tali sottoscrizioni siano autenticate dal notaio) (ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e n. 5, comma 2, del T.U. sull'imposta di registro).

CASO D'USO: ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986 si ha caso d'uso quando "un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie, nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti od organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento".

4) La fideiussione deve essere sottoscritta da un soggetto titolare del potere di impegnare la banca (es. legale rappresentante -presidente, direttore-, procuratore speciale).

a) Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del fideiussore nei seguenti casi:

- l'importo della fideiussione non è superiore a lire 10.000.000 per pratica (spetta al Servizio competente al procedimento vigilare affinché non si verifichi la presentazione di più fideiussioni allo scopo di rimanere sotto tale soglia per beneficiare della procedura agevolata. Va da sé che nel caso in cui tale limite venga superato la fideiussione dovrà essere presentata con le modalità che seguono);

OPPURE

- la fideiussione è emessa per conto e/o nell'interesse di amministrazioni pubbliche.

Il Servizio competente al procedimento ha comunque la facoltà di effettuare controlli presso la banca al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca.

b) Per le garanzie fideiussorie di valore compreso tra 10 e 100 milioni di lire, valgono le seguenti regole:

- la sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la banca;

OPPURE

- Il fideiussore presenta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo (in atto lire 20.000) con firma autenticata ai sensi della legge n. 15/1968 con la

quale dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la banca.

Il Servizio competente al procedimento ha comunque la facoltà di effettuare controlli presso la banca al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca.

- c) Per le garanzie fideiussorie di valore superiore a 100 milioni di lire, la sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata esclusivamente da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la banca.

Si fa presente che l'autentica notarile della sottoscrizione qualora effettuata con atto separato è soggetta ad imposta di registro fissa (in atto lire 250.000) in quanto costituisce scrittura privata autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

- 5) Nel caso in cui sia stata prodotta una garanzia non conforme ai presenti criteri, il Servizio competente al procedimento deve richiedere la regolarizzazione della medesima, che può avvenire mediante presentazione di apposita appendice. La sottoscrizione in calce alla medesima appendice non va autenticata qualora la stessa si riferisca ad una garanzia presentata con le modalità di cui al precedente punto 4) a); va autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo del potere di impegnare la banca oppure in alternativa va presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il fideiussore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la banca qualora la fideiussione sia stata presentata con le modalità previste al punto 4) b); va invece autenticata esclusivamente da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la banca se si riferisce ad una garanzia presentata con le modalità previste al punto 4) c).

- 6) La fideiussione bancaria deve essere presentata dagli interessati alla Struttura provinciale competente al procedimento alla quale spetta l'accertamento della regolarità della stessa.

Qualora la fideiussione sia ritenuta valida a formare reale garanzia, la Struttura medesima appone il visto di regolarità, provvede ad effettuare copia della stessa da utilizzare come documentazione per gli eventuali titoli di spesa e la trasmette al Tesoriere (CA.RI.T.RO. S.p.A. - Ufficio Enti pubblici - via Manzoni, n. 16 - 38100 TRENTO) unitamente alla relativa scheda identificativa.

Polizza fideiussoria:

1) La polizza fideiussoria deve essere:

a) di valore almeno pari all'importo della cauzione.

2) Può essere soggetta o esente da imposta di bollo:

a) la polizza è esente dall'imposta di bollo se:

- è stipulata per scrittura privata non autenticata (per scrittura privata non autenticata deve intendersi qualunque documento enunciativo che non provenga da un pubblico ufficiale in tale sua qualità e che sia sottoscritto dalle parti che lo pongono in essere senza che tali sottoscrizioni siano autenticate dal notaio).

b) la polizza è soggetta all'imposta di bollo se:

- è stipulata per atto pubblico (si ha atto pubblico quando un documento è redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato) o scrittura privata autenticata (per scrittura privata autenticata deve intendersi qualunque documento enunciativo che non provenga da un pubblico ufficiale in tale sua qualità, che sia sottoscritto dalle parti che lo pongono in essere e che tali sottoscrizioni siano autenticate dal notaio) (ai sensi dell'art. 1 Tariffa allegato A al D.P.R. n. 642/1972).

3) La polizza fideiussoria è esente da imposta di registro (ai sensi dell'art. 16 legge n. 1216/61 e dell'art. 7 Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986).

4) La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto titolare del potere di impegnare la Compagnia (l'Agente deve essere rappresentante procuratore della Compagnia).

a) Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del fideiussore nei seguenti casi:

- l'importo della fideiussione non è superiore a lire 10.000.000 per pratica (spetta al Servizio competente al procedimento vigilare affinché non si verifichi la presentazione di più fideiussioni allo scopo di rimanere sotto tale soglia per beneficiare della procedura agevolata. Va da sé che nel caso in cui tale limite venga superato la fideiussione dovrà essere presentata con le modalità che seguono);

OPPURE

- la fideiussione è emessa per conto e/o nell'interesse di amministrazioni pubbliche.

Il Servizio competente al procedimento ha comunque la facoltà di effettuare controlli presso la compagnia di assicurazioni al fine di accertare l'effettivo

rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la compagnia di assicurazioni.

b) Per le garanzie fideiussorie di valore compreso tra 10 e 100 milioni di lire, valgono le seguenti regole:

- la sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la compagnia di assicurazioni;

OPPURE

- il fideiussore presenta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo (in atto lire 20.000) con firma autenticata ai sensi della legge n. 15/1968 con la quale dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la compagnia di assicurazioni.

Il Servizio competente al procedimento ha comunque la facoltà di effettuare controlli presso la compagnia di assicurazioni al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la compagnia di assicurazioni.

c) Per le garanzie fideiussorie di valore superiore a 100 milioni di lire, la sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata esclusivamente da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo del potere di impegnare la compagnia di assicurazioni.

Si fa presente che l'autentica notarile della sottoscrizione qualora effettuata con atto separato è soggetta ad imposta di registro fissa (in atto lire 250.000) in quanto costituisce scrittura privata autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

5) Nel caso in cui sia stata prodotta una garanzia non conforme ai presenti criteri, il Servizio competente al procedimento deve richiedere la regolarizzazione della medesima, che può avvenire mediante presentazione di apposita appendice. La sottoscrizione in calce alla medesima appendice non va autenticata qualora la stessa si riferisca ad una garanzia presentata con le modalità di cui al precedente punto 4) a); va autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo del potere di impegnare la compagnia di assicurazioni oppure in alternativa va presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il fideiussore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso del potere di impegnare validamente la compagnia di assicurazioni nel caso in cui la fideiussione sia stata presentata con le modalità previste al punto 4) b); va invece autenticata esclusivamente da notaio il

quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la compagnia di assicurazioni qualora si riferisca ad una garanzia presentata con le modalità previste al punto 4) c).

- 6) La polizza fideiussoria deve essere presentata dagli interessati alla Struttura provinciale competente al procedimento, alla quale spetta di accertarne la regolarità.

Qualora la fideiussione sia ritenuta valida a formare reale garanzia, la Struttura medesima appone il visto di regolarità, provvede ad effettuare copia della stessa da utilizzare come documentazione per gli eventuali titoli di spesa e la trasmette al Tesoriere (CA.RI.T.RO. S.p.A. - Ufficio Enti pubblici - via Manzoni, n. 16 - 38100 TRENTO) unitamente alla relativa scheda identificativa.

CONTENUTO DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE:

Il Servizio competente al procedimento fornisce agli interessati tutti gli elementi utili e necessari alla corretta redazione della garanzia fideiussoria ivi compresi gli eventuali estremi di legge ed articoli di legge richiedenti il deposito cauzionale.

Qualora la cauzione sia costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria è cura della Struttura competente di verificare che le clausole contenute nel contratto di fideiussione garantiscano realmente l'Amministrazione provinciale e che nello stesso non siano presenti clausole che impongano oneri a carico della medesima.

Particolare attenzione deve essere posta ai seguenti aspetti:

1) Oggetto della garanzia:

deve essere data chiara indicazione dell'obbligazione garantita.

2) Durata della garanzia:

non sono ammesse clausole che limitino la durata della garanzia o che ne prevedano il rinnovo tacito. Solo eccezionalmente possono essere accettate fideiussioni a scadenza annuale con rinnovo automatico fino al rilascio della dichiarazione di svincolo da parte della Provincia.

In generale la garanzia deve essere valida per tutto il periodo di tempo necessario al totale adempimento dell'obbligazione garantita. La stessa cesserà quindi di avere efficacia solo dopo l'avvenuto accertamento da parte del Servizio competente dell'esatta esecuzione, da parte del debitore, dell'obbligazione oggetto della garanzia e dell'insussistenza di eventuali pendenze a carico del medesimo.

Pertanto la durata delle cauzioni deve essere così garantita:

a) fino a svincolo della garanzia da parte della Provincia;

OPPURE

b) fino alla decorrenza dei termini di cui all'art. 26, comma 2, della L.P. n. 26/1993 nel caso di esecuzione di lavori ed opere pubbliche.

In questo caso la garanzia cesserà di avere efficacia trascorsi 6 mesi dalla scadenza dei termini per l'emissione del certificato di collaudo (lo stesso deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori) o del certificato di regolare esecuzione (lo stesso deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori). Pertanto la garanzia cesserà di avere efficacia rispettivamente dopo 12 e dopo 9 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempre che il ritardo nell'emissione degli anzidetti certificati non sia dipeso da ragioni imputabili all'impresa stessa.

Poiché trascorsi i predetti termini la garanzia cessa di avere efficacia, al fine di evitare l'estinzione delle garanzie fideiussorie, è RESPONSABILITA' del Servizio competente al procedimento comunicare, nei predetti termini, alla banca o alla compagnia di assicurazioni che ha rilasciato la garanzia, che la mancata emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile alla ditta obbligata.

3) Obblighi a carico del fideiussore:

Il garante è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo e ciò anche nel caso in cui il debitore principale sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso praticato dal Tesoriere alla Provincia sulle scoperture di cassa.

Al garante compete comunque l'azione di ripetizione per le somme pagate.

Qualora la garanzia non sia soggetta ai termini di durata previsti dall'art. 26, comma 2, della L.P. n. 26/1993, il fideiussore deve inoltre rinunciare ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del codice civile.

4) Foro competente:

il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima.

5) Rapporti tra debitore principale e garante:

I rapporti intercorrenti tra il debitore principale ed il garante non devono influire sulla validità complessiva della garanzia.

A tal fine particolare attenzione deve essere posta alla presenza nel contratto di clausole che possano sottenderne la risoluzione anticipata oppure limitare l'impegno del garante.

Un caso è quello della clausola che impone al debitore principale il pagamento del premio o dei supplementi di premio ovvero della commissione bancaria; la stessa deve pertanto essere sempre integrata dall'ulteriore clausola che esclude la possibilità di opporre alla Provincia il mancato pagamento del corrispettivo pattuito per il rilascio della garanzia.

Caso analogo è la clausola che in base all'art. 1953 del codice civile riconosce al garante la possibilità di richiedere al soggetto garantito di prestare le garanzie necessarie al fine di assicurare il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso. In presenza di una siffatta condizione è necessario che il garante rinunci alla possibilità di opporre alla Provincia la mancata costituzione da parte del debitore principale delle anzidette garanzie.

6) Sottoscrizione dell'ente garantito (Provincia):

poiché il contratto di fideiussione stipulato dal fideiussore e dal debitore principale, senza che vi intervenga il creditore, viene ritenuto valido dalla dottrina, la sottoscrizione dell'ente garantito non è necessaria ai fini dell'esistenza del contratto di fideiussione. Qualora richiesta, verrà effettuata a puro titolo di "visto" (o di ricevuta), avendo cura di anteporre alla dicitura "l'assicurato" o "l'ente garantito" la parola "VISTO" (indicante appunto una semplice dichiarazione di conoscenza).

CAUZIONI PROVVISORIE:

Limitatamente alle CAUZIONI PROVVISORIE, richieste per la partecipazione alle gare d'appalto bandite dalla Provincia, oltre alle garanzie redatte secondo le precedenti modalità, possono essere accettate le garanzie fideiussorie che contengano le seguenti clausole fondamentali:

1) Delimitazione della garanzia:

il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Provincia in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario.

2) Durata della garanzia:

la garanzia deve essere valida fino a quando la Provincia non disponga la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale, a seguito della sottoscrizione del contratto con l'obbligato principale ovvero a seguito di mancata aggiudicazione del contratto.

3) Obblighi a carico del fideiussore:

il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e nei termini da essa indicati, nonché a rinunciare ad apporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo.

4) Spese, premi, commissioni, imposte e oneri vari:

non può essere opposto alla Provincia l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione.

5) Sottoscrizione della garanzia e verifica poteri di firma:

La fideiussione deve essere sottoscritta da un soggetto titolare del potere di impegnare la banca o la compagnia di assicurazioni (es. legale rappresentante - presidente, direttore-, procuratore speciale. L'Agente deve essere rappresentante procuratore della Compagnia).

a) Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del fideiussore nei seguenti casi:

- l'importo della fideiussione non è superiore a lire 10.000.000 per pratica (spetta al Servizio competente al procedimento vigilare affinché non si

verifichi la presentazione di più fideiussioni allo scopo di rimanere sotto tale soglia al fine di beneficiare della procedura agevolata. Va da sé che nel caso in cui tale limite venga superato la fideiussione dovrà essere presentata con le modalità che seguono);

OPPURE

- la fideiussione è emessa per conto e/o nell'interesse di amministrazioni pubbliche.

Il Servizio competente al procedimento ha comunque la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazioni al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o la compagnia di assicurazioni.

- b) Per le garanzie fideiussorie di valore superiore a 10 milioni di lire, valgono le seguenti regole:

- la sottoscrizione della fideiussione è autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo del potere di impegnare la banca o la compagnia di assicurazioni;

Si fa presente che l'autentica notarile della sottoscrizione qualora effettuata con atto separato è soggetta ad imposta di registro fissa (in atto lire 250.000) in quanto costituisce scrittura privata autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

OPPURE

- Il fideiussore presenta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo (in atto lire 20.000) con firma autenticata ai sensi della legge n. 15/1968 con la quale dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la banca o la compagnia di assicurazioni.

Il Servizio competente al procedimento ha comunque la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazioni al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o la compagnia di assicurazioni.

CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI

1) Assunzione in carico del deposito cauzionale:

la presa in carico della cauzione avviene mediante il deposito della stessa presso il Tesoriere della Provincia.

In particolare:

- a) tutte le cauzioni rilasciate a favore della Provincia devono essere depositate presso il Tesoriere;
- b) al titolo, costituente la cauzione, deve essere allegata la relativa scheda identificativa. In caso di mancanza della predetta scheda devono comunque essere fornite al Tesoriere provinciale tutte le informazioni necessarie per la costituzione della posizione;
- c) il Tesoriere all'atto del ricevimento della cauzione provvede alla creazione di un'apposita posizione ed alla emissione della relativa ricevuta speciale più tre copie della stessa;
- d) ciascun deposito cauzionale è contraddistinto dal numero della relativa ricevuta speciale rilasciata all'atto del deposito;
- e) il Tesoriere trattiene per le sue evidenze una copia della ricevuta speciale e una copia la consegna all'interessato qualora lo stesso abbia provveduto personalmente al deposito della cauzione (contante, libretto di deposito a risparmio, titoli). In caso contrario anche questa copia viene conservata dal Tesoriere;
- f) il Tesoriere invia al Servizio entrate e credito l'originale e una copia della ricevuta speciale;
- g) il Servizio entrate e credito provvede a conservare nei propri archivi l'originale della ricevuta speciale e ad inviare la copia al Servizio competente al procedimento.

Integrazione o modificazione del valore della garanzia:

l'integrazione o la modificazione del valore della garanzia prestata attraverso appendici di polizza comporta, per ragioni contabili, l'estinzione della posizione iniziale (con conseguente annullamento della ricevuta speciale di deposito cauzionale emessa all'atto della costituzione del medesimo), il riaffogliamento dell'appendice di polizza e la contestuale riemissione di una nuova ricevuta di deposito per il valore complessivo della garanzia (con conseguente creazione di

una nuova posizione). Nello specifico:

a) Il Servizio competente al procedimento provvede a:

- 1) trasmettere al Servizio entrate e credito l'atto di integrazione della garanzia fideiussoria;
- 2) comunicare al Servizio entrate e credito il numero di ricevuta speciale che individua la garanzia fideiussoria da integrare.

b) Il Servizio entrate e credito predispone lettera di richiesta di annullamento della ricevuta speciale di deposito cauzionale e di creazione della nuova posizione, per il nuovo valore garantito, con contestuale invio al Tesoriere della Provincia del relativo atto integrativo.

2) Scarico del deposito cauzionale:

lo scarico della cauzione comporta la restituzione da parte del Tesoriere del titolo o del valore al soggetto intestatario della medesima.

La restituzione avviene in seguito allo svincolo del deposito cauzionale che presuppone l'avvenuto accertamento da parte del Servizio competente al procedimento sia dell'esatto adempimento delle obbligazioni per le quali è stata richiesta al soggetto/ente interessato la garanzia, che dell'insussistenza di eventuali pendenze a carico del medesimo.

Svincolo totale del deposito cauzionale:

A) Il Servizio competente al procedimento deve accertare sia l'esatto adempimento delle obbligazioni per le quali è stata richiesta al soggetto/ente interessato la garanzia, che l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del medesimo;

B) Il Servizio competente al procedimento provvede ad inviare al Servizio entrate e credito lettera di richiesta di svincolo, sottoscritta dal Dirigente (vedi all. 4);

C) Il Servizio entrate e credito predispone l'ordine di svincolo al Tesoriere della Provincia a firma del Dirigente.

Il Tesoriere provvede, di norma entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine di svincolo, a restituire al soggetto indicato sull'ordine di restituzione il titolo costituente la cauzione, ovvero a comunicare al medesimo le modalità attraverso le quali potrà tornare in possesso della cauzione.

Svincolo parziale del deposito cauzionale:

1) qualora lo svincolo riguardi cauzioni costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria il Servizio competente al procedimento provvede a comunicare al fideiussore e per conoscenza al Servizio entrate e credito e al

Tesoriere l'unilaterale decisione di ridurre il valore garantito; in questo caso non è necessario procedere all'estinzione della posizione originaria ed alla costituzione della nuova. La garanzia fideiussoria rimane pertanto valida per l'importo ridotto come indicato nella comunicazione inviata dalla Provincia al fideiussore.

- 2) qualora lo svincolo riguardi cauzioni costituite mediante contanti o libretti di deposito a risparmio il frazionamento è realizzabile procedendo all'estinzione del deposito originario e alla costituzione di un nuovo deposito per il valore residuo, con emissione di una nuova ricevuta (non è infatti possibile modificare il valore attribuito alla ricevuta in origine). Nel caso di cauzioni costituite con titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il frazionamento è realizzabile nel limite del valore minimo frazionabile. Nello specifico:

- A) Il Servizio competente al procedimento comunica al Servizio entrate e credito il valore residuo della garanzia;
- B) Il Servizio entrate e credito predispone l'ordine al Tesoriere di annullamento del deposito cauzionale e di creazione della nuova posizione per il valore residuo.

Svincolo del deposito cauzionale in caso di decesso del soggetto cui è stata richiesta la prestazione della cauzione:

- A) Il Servizio competente al procedimento deve accertare sia l'esatto adempimento delle obbligazioni per le quali è stata richiesta al soggetto/ente interessato la garanzia, che l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del medesimo;
- B) Il Servizio competente al procedimento provvede ad inviare al Servizio entrate e credito lettera di richiesta di svincolo, sottoscritta dal Dirigente (vedi all. 4);
- C) Il Servizio entrate e credito procede come di seguito indicato:
 - a) in caso di cauzione costituita con garanzia fideiussoria, il Servizio entrate e credito predispone l'ordine di svincolo con contestuale incarico al Tesoriere della Provincia di restituire il titolo al soggetto fideiussore;
 - b) in caso di cauzione costituita in contanti, titoli di Stato o garantiti dallo Stato o libretto di deposito al risparmio, il Servizio entrate e credito richiede la presentazione della seguente documentazione:
 - 1) istanza in bollo (in atto lire 20.000), sottoscritta da uno degli eredi, di restituzione della cauzione del defunto contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
 - la morte del beneficiario e la data del decesso;
 - la qualità di erede per legge o per testamento;

- le generalità dei soggetti beneficiari del patrimonio ereditario e relativo codice fiscale;
- l'inserimento del valore costituente la cauzione nella dichiarazione di successione e l'avvenuta presentazione della dichiarazione medesima all'Ufficio del Registro.

La predetta istanza resa e sottoscritta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione qualora la sottoscrizione sia apposta in presenza del funzionario addetto oppure nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

In caso contrario la sottoscrizione deve essere autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (autentica in forma amministrativa), dal funzionario competente a ricevere la documentazione, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Qualora un erede non sia tenuto a presentare la dichiarazione di successione all'Ufficio del Registro, deve presentare una dichiarazione che non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione.

Il Servizio entrate e credito provvede alla trasmissione all'Ufficio del Registro, entro 15 giorni dalla data del ricevimento, della predetta dichiarazione di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione di successione.

- 2) delega al ritiro della cauzione da parte degli eredi a favore della persona designata, con contestuale dichiarazione di esonero della Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla restituzione effettuata alla persona indicata e con firme autenticate in forma amministrativa.

Si precisa infine che nel caso di trasformazione della società che ha prestato la garanzia, ai fini dello svincolo del deposito cauzionale, è necessario presentare al Servizio entrate e Credito, anche per il tramite dei competenti Servizi, copia autentica della delibera di trasformazione ovvero apposito certificato in bollo rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dal quale risultino le modifiche iscritte nel registro delle imprese (scioglimento della società e costituzione della nuova società per fusione o incorporazione, modificazione della ragione o denominazione sociale, ecc.).

Procedure da seguire per l'incameramento del deposito cauzionale:

Il Servizio competente al procedimento:

- 1) attesta l'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore con apposito provvedimento;
- 2) provvede ad inviare al Servizio entrate e credito una lettera di richiesta di incameramento della cauzione con allegata copia del provvedimento;

Il Servizio entrate e credito, sulla base della lettera ricevuta dal Servizio competente, procede ad incamerare in tutto o in parte la cauzione, con le seguenti modalità:

- per le garanzie prestate in contanti, libretti di deposito a risparmio e titoli dello Stato mediante ordine di incameramento scritto al Tesoriere;
- per le garanzie costituite da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, il Servizio entrate e credito richiede al Tesoriere la restituzione del titolo ed avvia la procedura di riscossione della cauzione nei confronti del fideiussore.

marca
da
bollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ammessa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni

Il sottoscritto, nato a,
il

DICHIARA,

ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/1968, e conscio della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni,

di rivestire la qualità di (rappresentante legale o negoziale)
della (banca, impresa o compagnia di assicurazioni)
filiale/agenzia di, con sede legale in
e di possedere i poteri di firma di impegnare l'impresa per l'atto di garanzia n.
rilasciato in data ed i relativi atti aggiuntivi, in virtù dell'atto di procura
n. di data

IL DICHIARANTE

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'art. 20
della L. 4.1.1968, n. 15 e succ. mod. e Int.**

Io sottoscritto,,
qualifica, attesto che la
suestesa firma è stata apposta in mia presenza dal
sig., identificato a
mezzo

Trento,

Firma per esteso

Timbro del Servizio

**FAC - SIMILE
DI LETTERA DI SVINCOLO**

Spettabile
Servizio Entrate e Credito

S E D E

Oggetto: svincolo deposito cauzionale

- Accertato l'esatto adempimento da parte del (Sig./Ditta)
residente/avente sede a di tutte le obbligazioni a carico del medesimo;
- accertata l'osservanza di tutte le condizioni prescritte di cui sopra;
- accertata l'insussistenza di eventuali pendenze nei confronti di questa Amministrazione;

si autorizza

lo svincolo del deposito cauzionale di lire di cui alla ricevuta speciale n.
di data a favore di (Sig./Ditta)

Si precisa che l'esecuzione dello svincolo del deposito cauzionale avverrà con le seguenti modalità:

- ☐ restituzione delle somme depositate in contanti al (Sig./Ditta)
- ☐ accredito delle somme depositate sul c/c n. intestato al
(Sig./Ditta) presso la banca
- ☐ restituzione del libretto di deposito a risparmio al (Sig./Ditta)
- ☐ estinzione del libretto di deposito a risparmio e accredito del netto ricavo sul c/c
n. intestato al (Sig./Ditta) acceso
presso la banca
- ☐ estinzione del libretto di deposito a risparmio e restituzione del netto ricavo al
(Sig./Ditta)
- ☐ restituzione dei titoli depositati al (Sig./Ditta)
- ☐ restituzione della fidejussione bancaria al (Sig./Ditta)
- ☐ restituzione della polizza fideiussoria al (Sig./Ditta)

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Allegati: copia ricevuta speciale.

NB: la presente lettera di svincolo può essere modificata in relazione alle esigenze di ciascun Servizio.

CODICI STRUTTURE

D 101	DIP. AFFARI ISTITUZIONALI
D 102	DIP. PROGRAMMAZIONE
D 103	DIP. AFFARI FINANZIARI
D 104	DIP. SANITA' E ATTIVITA' SOCIALI
D 105	DIP. OPERE PUBBLICHE
D 107	DIP. ENTI LOCALI E RIF. ISTITUZIONALI
D 108	DIP. URBANISTICA, EDIL.ABIT. E PROT. AMBIENTE
D 109	DIP. AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
D 110	DIP. ISTRUZIONE, FORMAZ.PROFESS. E CULTURA
D 111	DIP. PERS., RIF. PUBBL.AMMIN. E TRASPORTI
D 112	DIP. LAVORO, ARTIGIANATO E INDUSTRIA
D 113	DIP. FORESTE
D 114	DIP. PROTEZ.CIVILE E FONTI ENERGETICHE
D 115	DIP. TURISMO, SPORT E COMMERCIO
D 201	AGENZIA PROV. PER LA PROTEZIONE AMBIENTE
S 001	SERV. AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
S 002	SERV. LEGALE PER GLI AFFARI CONTENZIOSI
S 003	SERV. SEGRETERIA DELLA GIUNTA
S 004	SERV. AFFARI GENERALI
S 005	SERV. ESPROPRIAZIONI
S 006	SERV. ORGANIZZAZIONE
S 007	SERV. PER IL PERSONALE
S 009	SERV. ENTI LOCALI
S 010	SERV. PROGRAMMAZIONE
S 011	SERV. STATISTICA
S 012	SERV. INFORMATICA
S 013	SERV. URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
S 014	SERV. ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA
S 015	SERV. BILANCIO E RAGIONERIA
S 016	SERV. ENTRATE E CREDITO
S 017	SERV. PATRIMONIO E DEMANIO
S 018	SERV. ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA
S 019	SERV. SCUOLA MATERNA
S 020	SERV. ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFES.
S 021	SERV. LAVORO
S 022	SERV. ATTIVITA' CULTURALI
S 023	SERV. BENI CULTURALI
S 024	SERV. PROGR. E RICERCA SANITARIA
S 025	SERV. ATTIVITA' DI GEST.SANITARIA
S 026	SERV. ECONOMIA SANITARIA
S 029	SERV. EDILIZIA PUBBLICA
S 031	SERV. OPERE IGIENICO-SANITARIE
S 032	SERV. EDILIZIA ABITATIVA
S 033	SERV. PREVENZIONE CALAMITA' PUBBLICHE
S 034	SERV. LAVORI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI
S 035	SERV. ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE
S 036	SERV. COMUNICAZIONI E TRASPORTI
S 037	SERV. INDUSTRIA
S 038	SERV. ARTIGIANATO
S 039	SERV. TURISMO ED ATTIVITA' SPORTIVE

S 040 SERV. COMMERCIO
 S 041 SERV. VIGILANZA E PROMOZIONE ATT. AGRICOLA
 S 042 SERV. STRUTTURE, GESTIONE E SV. AZ. AGRICOLE
 S 043 SERV. INFRASTRUT. AGRICOLE RIORDINAM. FOND.
 S 044 SERV. FORESTE
 S 045 SERV. AZ. SPECIALE DI SISTEMAZIONE MONTANA
 S 046 SERV. PARCHI E FORESTE DEMANIALI
 S 047 SERV. ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE
 S 048 SERV. ENERGIA
 S 049 SERV. GEOLOGICO
 S 050 SERV. IMPIANTI A FUNE
 S 051 SERV. MINERARIO
 S 052 SERV. ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
 S 053 SERV. CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
 S 054 SERV. RIPRISTINO E VALORIZZAZ. AMBIENTALE
 S 055 SERV. FAUNISTICO
 S 056 SERV. BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI
 S 058 SERV. ISPETTIVO ATTIVITA' SANITARIE
 S 101 SERV. AFFARI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI
 S 102 SERV. RELAZIONI PUBBLICHE
 S 103 SERV. RELAZIONI ISTITUZIONALI
 S 104 SERV. FINANZA LOCALE
 S 105 SERV. PROGRAMM., PROGETT. DIREZ. LAVORI VIARIO
 S 106 SERV. GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE
 S 202 AGENZIA DEL LAVORO
 S 203 AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL TRENTINO
 S 204 SOVRINTENDENZA SCOLASTICA PROVINCIALE
 S 206 AGENZIA PROV. LE PER L'ASSIST. E PREVID. INTEGR.
 S 301 SETT. LABORATORIO CONTROLLI
 S 302 SETT. GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
 S 303 SETT. TECNICO-SCIENTIFICO E DELL'INFORMAZIONE
 U 001 UFF. POLIZIA AMMINISTRATIVA
 U 002 UFF. EMIGRAZIONE
 U 003 UFF. GESTIONI GENERALI
 U 004 UFF. RILEVAZIONI TECNICHE
 U 005 UFF. FORMAZIONE DEL PERSONALE
 U 006 UFF. CONCORSI
 U 007 UFF. ASSETTO ECONOMICO
 U 008 UFF. ISPETTIVO
 U 009 UFF. GESTIONE (S. PER IL PERSONALE)
 U 010 UFF. RAGIONERIA-ISPETTIVO
 U 011 UFF. PERSONALE ENTI LOCALI
 U 012 UFF. REGISTRO DELLE COOPERATIVE DI TRENTO.
 U 013 UFF. PER LA PIANIFICAZIONE SUBORDINATA
 U 014 UFF. DEL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE
 U 015 UFF. TUTELA AMBIENTALE
 U 016 UFF. AFFARI AMMINISTRATIVI
 U 017 UFF. CONTABILITA' GENERALE
 U 019 UFF. TECNICO
 U 020 UFF. STRUTTURE SCOLASTICHE
 U 021 UFF. SERVIZI SCOLASTICI
 U 023 UFF. CONTROLLO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
 U 024 UFF. ISPETTIVO DEL LAVORO
 U 025 UFF. MERCATO DEL LAVORO
 U 027 UFF. OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO
 U 028 UFF. BENI MONUMENTALI ED ARCHITETTONICI
 U 029 UFF. BENI ARCHEOLOGICI
 U 031 UFF. BENI STORICO-ARTISTICI
 U 033 UFF. GESTIONI SANITARIE
 U 034 UFF. PERSONALE SANITARIO

- U 035 UFF. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERS. SANIT.
- U 039 UFF. AFF. AMMIN. GEN. E CONTAB.(A.P.T.)
- U 040 UFF. PROGETT. E DIREZ. LAVORI (S. EDIL. PUBBL)
- U 041 UFF. GESTIONE (S. EDILIZIA PUBBLICA)
- U 045 UFF. PROGETT. E DIREZ. LAVORI (S. OPERE IG.S)
- U 046 UFF. NEVE, VALANGHE E METEOROLOGIA
- U 047 UFF. OPERATIVO INTERVENTISTICO
- U 048 UFF. GESTIONE INCENTIVI
- U 049 UFF. AREE INDUSTRIALI
- U 050 UFF. PROMOZIONE INDUSTRIALE
- U 051 UFF. SERVIZI ALLE IMPRESE E GEST. INCENTIVI
- U 052 UFF. GESTIONE ALBO IMPRESE ARTIGIANE
- U 053 UFF. ATTIVITA' PROFESSIONALI DEL TURISMO E P
- U 054 UFF. ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE
- U 055 UFF. PER GLI INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI
- U 056 UFF. ORGANIZZ. PERIFERICA E AGENZIE VIAGGIO
- U 057 UFF. RICETTIVITA' ALBERGHIERA ED EXTRAALBER.
- U 058 UFF. COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TARENTINI
- U 059 UFF. FITOSANITARIO PROVINCIALE
- U 060 UFF. UTENTI MOTORI AGRICOLI (U.M.A.)
- U 061 UFF. TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
- U 062 UFF. VIGILANZA CONSORZI E STRUTTURE FONDARIE
- U 063 UFF. PER LE PRODUZIONI VEGETALI
- U 064 UFF. ECONOMICO PER LE AZIENDE AGRICOLE
- U 065 UFF. AGRICOLO PERIFERICO DI BORGO VS.
- U 066 UFF. AGRICOLO PERIFERICO DI CLES
- U 067 UFF. AGRICOLO PERIFERICO DI ROVERETO/ARCO
- U 068 UFF. AGRICOLO PERIFERICO DI TIONE/MALE'
- U 069 UFF. AGRIC. PERIFERICO DI TN, FIEMME E FASSA
- U 070 UFF. INFRASTRUTTURE AGRICOLE
- U 071 UFF. PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE
- U 072 UFF. PER LE STRUTTURE COOPERATIVE
- U 073 UFF. DISTRETTUALE FORESTALE DI BORGO VS.
- U 074 UFF. DISTRETTUALE FORESTALE DI CAVALESE
- U 075 UFF. DISTRETTUALE FORESTALE DI CLES
- U 076 UFF. DISTRETTUALE FORESTALE DI MALE'
- U 077 UFF. DISTRETTUALE FORESTALE DI PERGINE VS.
- U 078 UFF. DISTRETTUALE FORESTALE DI PRIMIERO
- U 079 UFF. DISTRETTUALE FORESTALE DI RIVA S/G
- U 080 UFF. DISTRETTUALE FORESTALE DI ROVERETO
- U 081 UFF. DISTRETTUALE FORESTALE DI TIONE
- U 082 UFF. DISTRETTUALE FORESTALE DI TRENTO
- U 083 UFF. ASSESTAMENTO FORESTALE
- U 084 UFF. CACCIA E PESCA
- U 085 UFF. VINCOLO IDROGEOLOGICO
- U 086 UFF. ECONOMIA FORESTALE
- U 087 UFF. LAVORI FORESTALI
- U 088 UFF. DI ZONA 1.
- U 089 UFF. DI ZONA 2.
- U 090 UFF. DI ZONA 3.
- U 091 UFF. DI ZONA 4.
- U 092 UFF. AFF. AMMIN. GEN. E CONT.(S. AZ.SPEC.S.M)
- U 093 UFF. FORESTE DEMANIALI DI CAVALESE E PRIMIERO
- U 094 UFF. IDROGRAFICO
- U 095 UFF. DERIVAZIONI E DIGHE DI SBARRAMENTO
- U 096 UFF. OPERE E POLIZIA IDRAULICA
- U 097 UFF. IMPIANTI ELETTRICI
- U 098 UFF. LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE
- U 099 UFF. AFFARI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI
- U 100 UFF. AFF. AMMIN. GEN. E CONTAB.(AG. DEL LAV.)

U 101 UFF. OSSERVATORIO PROV. ATTIVITA' CULTURALI
U 102 UFF. CAST. DEL BUONCONS. MONUMENTI E COLLEZ.
U 104 UFF. GIURIDICO LEGALE
U 105 UFF. DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO GENERALE
U 106 UFF. INFORM. E STAMPA DELLA PRES.DELLA G.P.
U 107 UFF. GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
U 108 UFF. GESTIONE DEI SERVIZI PUBBL. DI TRASPORTO
U 110 UFF. SCUOLA ELEMENTARE
U 111 UFF. SCUOLE SECONDARIE
U 112 UFF. RAGIONERIA
U 113 UFF. PRODOTTI BIOLOGICI
U 114 UFF. CENTRI STORICI
U 115 UFF. AMMINISTRATIVO CONTABILE
U 116 UFF. COORD. ATT. PROGETTAZ./SORVEG. LAVORI
U 117 UFF. ARCHIVIO PROVINCIALE
U 118 UFF. PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITET.
U 120 UFF. PROGRAMM.INTERVENTI MATERIA EDILIZIA AB.
U 121 UFF. PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENINO
U 122 UFF. SEGRETERIA COMMISSIONE BENI CULTURALI
U 124 UFF. PROGRAMM. E SICUREZZA SERV. DI TRASPORTO
U 125 UFF. PREVENZIONE INCENDI
U 127 UFF. PREVIDENZA E STIPENDI
U 128 UFF. CONTRATTI
U 129 UFF. BIOTOP
U 131 UFF. PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA
U 132 UFF. TRIBUTI
U 133 UFF. PROGETT. E DIREZ. LAVORI
U 135 UFF. GESTIONE (S. OPERE IGIENICO SANITARIE)
U 136 UFF. VAL.SOCIO ECON.E PROG.INTERV.AMBIENTALE
U 137 UFF. PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
U 138 UFF. BILANCIO
U 140 UFF. CONCORSI E AFFARI GENERALI
U 141 UFF. PREVIDENZA
U 142 UFF. CONTROLLO E VIGILANZA
U 143 UFF. GESTIONE PER LA ZONA CENTRO
U 144 UFF. GESTIONE PER LA ZONA EST
U 145 UFF. GESTIONE PER LA ZONA OVEST
U 215 UFF. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
U 217 U.ORG. TUTELA DELL'ACQUA
U 218 U.ORG. TUTELA DELL'ARIA
U 219 U.ORG. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
U 220 U.ORG. INQUINAMENTO ACUSTICO
U 221 U.ORG. TUTELA DEL SUOLO
U 222 UNITA' ORGANIZZATIVA QUALITA' DELL'AMBIENTE